Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 29 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1940-XVIII, n. 271.

Aggiunta dell'abitato di Barrafranca, in provincia di Enna, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173;
Visto il voto del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo in data 21 novembre 1939-XVIII;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Barrafranca in provincia di Enna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII, n. 272.

Separazione patrimoniale e riparto di attività e passività fra i comuni di Sant'Agata Militello, Militello Rosmarino e San Marco d'Alunzio, in provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1775, con la quale vennero ricostituiti i comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio, già aggregati a quello di Sant'Agata Militello con R. decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 261;
Vedute le deliberazioni rispettivamente in data 26 aprile, 1° e 6 maggio 1933-XI, con le quali il podestà di Sant'Agata Militello ed i commissari prefettizi preposti ai comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio stabilirono di comune accordo i progetti di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e passività fra il primo Comune suddetto e rispettivamente ciascuno degli altri due;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Messina in seduta del 26 ottobre 1939-XVII;
Veduto l'art. 17 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I surriferiti progetti di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e passività fra il comune di Sant'Agata Militello e quelli di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 71. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 273.

Decima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di lire 10.236.750 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 3.850.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40, e da inscriversi sul capitolo 57 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 274.

Undicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 6.386.750 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 21.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da inscriversi sul capitolo 99 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 275.

Dodicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 6.365.750 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 2.000.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da iscriversi sul capitolo 56 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 276.

Nomina del comm. Ettore Cidri a presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, convertito nella legge 2 dicembre 1928, n. 3118;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 1427, che nomina per un quadriennio il presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume ed i successivi Regi decreti di proroga 23 maggio 1932, n. 601, e 25 febbraio 1937, n. 238;

Considerato che con la data del 1° marzo 1940 è venuto a scadere il quadriennio della durata in carica del presidente della predetta Azienda dei magazzini generali di Fiume;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1940 il comm. Ettore Cidri è nominato, per un quadriennio, presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 277.

Autorizzazione al comune di Giaveno a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1941-XX le imposte di consumo in base alla tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 3 marzo 1938-XVI, n. 195, col quale, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la Finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, il comune di Giaveno fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1939-XVIII le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* alla quale apparteneva prima della pubblicazione dei dati dell'ottavo censimento della popolazione del Regno;

Vista l'istanza con la quale il Comune suddetto chiede di poter continuare ad applicare la tariffa della classe superiore *G*;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Giaveno è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1941-XX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 278.

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928-VI recante disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di cui alla tabella n. 1, lettere *A* e *B*, alla tabella n. 2, lettere *A* e *C*, ed alla tabella n. 3 allegate al decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle ***A***, ***B***, ***C***, ***E***, ***F*** e ***G*** dell'allegato n. 1 a questo decreto.

Per alcuni speciali servizi di carattere tecnico è istituito il ruolo di prima categoria gruppo *B* dei periti di cui alla tabella *D* dell'allegato n. 1 a questo decreto.

Il ruolo del personale dei meccanici di cui alla tabella n. 2, lettera *B*, allegata al decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI e successive modificazioni è reso transitorio.

Art. 2.

I posti disponibili nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella *A* dell'allegato n. 1 a questo decreto, per i servizi promiscui, sono conferiti a funzionari appartenenti a qualsiasi branca del ruolo stesso per trasferimento da grado uguale o per promozione da effettuarsi nei modi prescritti per questo ruolo.

I funzionari della branca servizi promiscui possono essere trasferiti o promossi in qualsiasi branca del ruolo predetto.

Art. 3.

Le promozioni nel ruolo amministrativo di gruppo *A* hanno luogo nei modi prescritti per questo ruolo.

L'Amministrazione, su parere del proprio Consiglio, ha tuttavia facoltà di conferire non più di uno ogni sette posti che si rendono disponibili nel grado ottavo mediante esame di merito distinto tra funzionari del ruolo amministrativo di gruppo *B*, di grado non inferiore al nono, muniti di diploma di laurea. Saranno, in tal caso, assegnati in ordine successivo, due posti per esame di merito distinto, due per esame di idoneità e due per graduatoria di merito, in base alle disposizioni normali, restando eventualmente disponibile il settimo posto per l'esame previsto da questo articolo.

L'idoneità conseguita in tale esame non è produttiva di alcun diritto.

E' abrogata la disposizione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla lettera *C* dell'art. 14 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI, modificata dal Regio decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1627, sono abrogate.

Quelle previste dalla lettera *D* dello stesso articolo sono così modificate:

« Le promozioni al grado di ispettore superiore amministrativo sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione ai primi commissari che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado.

« Nei limiti di un decimo dei posti che si rendono disponibili, al grado di primo commissario amministrativo possono far passaggio, su designazione del Consiglio di amministrazione, i ricevitori dei Monopoli di prima classe ».

Art. 5.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo di cui alla tabella *D* dell'allegato n. 1 a questo decreto ha luogo mediante concorsi fra chi abbia conseguito il diploma di perito agrario o industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato rispettivamente per agrari, chimici, geometri, meccanici o minerari presso la sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno od il corrispondente diploma ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Nei singoli bandi di concorso è indicata la specialità alla quale essi si riferiscono.

Qualora il numero dei posti messi a concorso sia ripartito fra periti tecnici di diverse specialità, sarà formata, dopo espletati i singoli concorsi, una graduatoria unica dei vincitori, in base alla votazione riportata da ciascuno di essi, fermi restando i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Le promozioni nel ruolo di cui al precedente art. 5 sono effettuate secondo le norme stabilite per i funzionari amministrativi di gruppo *B* dei Monopoli.

Art. 7.

I funzionari di grado quinto e sesto trasferiti dal ruolo amministrativo di gruppo *B* a quello di gruppo *A* per effetto delle disposizioni contenute nel R. decreto 1° marzo 1938-XVI, n. 125, vengono definitivamente assegnati al ruolo di gruppo *A* col rispettivo grado e con l'anzianità che, in esso, hanno acquistato prendendo posizione, nei confronti dei funzionari di pari grado originariamente appartenenti al ruolo di gruppo *A*, secondo l'ordine determinato dalla decorrenza del trasferimento conseguito a mente del citato R. decreto 1° marzo 1938-XVI, n. 125.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 1° marzo 1938-XVI, n. 125, sono abrogate.

L'art. 13 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI, lettera *F*, è così modificato:

« quelle al grado quinto, sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado sesto ».

Art. 8.

Nella prima attuazione di questo decreto, è in facoltà del Ministro per le finanze, su parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli, di collocare i funzionari del ruolo amministrativo di gruppo *B* muniti di un diploma di laurea ovvero considerati transitoriamente di gruppo *A* a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, secondo l'ordine di anzianità nel grado, nei posti disponibili dei corrispondenti gradi del ruolo amministrativo di cui alla tabella *B* dell'allegato 1 a questo decreto, assumendovi posizione dopo i funzionari che già vi si trovano inquadrati.

I funzionari che provengono dal grado di primo commissario amministrativo seguiranno quelli che provengono dal grado di ispettore compartimentale.

Per l'avanzamento al grado superiore è valutabile per intero, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni, il servizio prestato nel ruolo di provenienza salva tuttavia, per la promozione al grado decimo, l'osservanza dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Questa disposizione si applica anche ai funzionari che siano già pervenuti, all'entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo amministrativo di gruppo *A* ed abbiano avuto un precedente periodo di permanenza in quello di gruppo *B* dei Monopoli di Stato.

I funzionari che siano stati designati per l'avanzamento a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, saranno collocati nel grado corrispondente a quello da cui provengono, col diritto alla promozione effettiva nel nuovo ruolo, da conferirsi, quando non vi ostino o vengano adempiute le condizioni previste dalla detta legge per il personale di gruppo *A*.

Nei riguardi del personale che, a seguito del giudizio di cui al primo comma di questo articolo, resti escluso dal collocamento nel ruolo di gruppo *A*, cessa di essere operativa la disposizione di cui all'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore di questo decreto è in facoltà del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli, di conferire i

posti disponibili nel grado ottavo del ruolo amministrativo di gruppo *A* agli impiegati dello stesso ruolo che vi abbiano conseguito il grado nono a seguito degli esami previsti dall'art. 13 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI ed agli impiegati che abbiano conseguito per esame il grado nono nel ruolo amministrativo di gruppo *B* ed ottengano il passaggio nel corrispondente grado del ruolo di gruppo *A* ai sensi delle disposizioni di questo articolo.

Art. 9.

Nella prima attuazione di questo decreto metà dei posti disponibili nel grado ottavo del ruolo dei periti di cui alla tabella *D* dell'allegato n. 1 sono conferiti mediante concorso per esame riservato ai funzionari di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato i quali rivestano grado uguale o immediatamente inferiore e siano forniti del titolo di studio richiesto dal precedente art. 5.

I posti disponibili nei gradi inferiori all'ottavo saranno conferiti mediante concorsi per esami ai quali possono partecipare, oltre i funzionari di gruppo *B*, che si trovino nelle condizioni indicate al comma precedente:

1°) i funzionari dei ruoli di seconda categoria, tecnici o meccanici, dell'Amministrazione dei monopoli, i quali abbiano grado almeno uguale e siano forniti del titolo di studio richiesto dal precedente art. 5 ovvero di un diploma di licenza di un Istituto medio di secondo grado;

2°) i funzionari di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano grado almeno uguale e siano forniti del titolo di studio richiesto dal precedente art. 5.

Gli aspiranti di grado inferiore a quello da conferirsi debbono trovarsi, per tutti i concorsi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello per il conferimento del grado undicesimo, nelle condizioni per conseguire nel ruolo di provenienza la promozione per il grado al quale aspirano.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo i posti che risultino cumulativamente disponibili, nei gradi decimo ed undicesimo sono messi a concorso in ragione della metà per ciascuno dei gradi stessi.

L'idoneità conseguita negli esami di cui al presente articolo non è produttiva di alcun diritto.

Art. 10.

Nella prima attuazione di questo decreto, il limite dei posti da conferirsi mediante l'esame di concorso previsto dall'art. 8 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI è portato alla metà di quelli disponibili ed il periodo di servizio richiesto dallo stesso articolo per l'ammissione a tali concorsi è elevato a cinque anni.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore di questo decreto, le promozioni dal grado dodicesimo all'undicesimo del ruolo di cui alla tabella *F* dell'allegato n. 1, sono conferite su designazione del Consiglio di amministrazione per metà dei posti per merito comparativo e per l'altra metà per merito assoluto alle impiegate che abbiano, rispettivamente, almeno 10 e 12 anni di permanenza nel grado dodicesimo.

Art. 11.

Il personale che per effetto delle modifiche apportate con il presente decreto ai ruoli del personale amministrativo di gruppo *B* venga a trovarsi in eccedenza ai posti del rispettivo grado è conservato in soprannumero salvo riassorbimento.

Gli ispettori compartimentali di gruppo *B*, che non fossero collocati nel ruolo di gruppo *A* ai sensi del precedente art. 8, saranno considerati in soprannumero ai posti di primo commissario amministrativo, conservando la qualifica e le funzioni attuali.

In corrispondenza a tali soprannumeri debbono lasciarsi vacanti, fino ad esaurimento dell'eccedenza, altrettanti posti nei gradi uguali o superiori del ruolo amministrativo di gruppo *A*.

Le vacanze che si verificheranno nei posti in soprannumero daranno luogo, le due prime a promozioni e la terza a riduzione, ferme restando le altre disposizioni in vigore per il conferimento di tali posti.

Art. 12.

I posti attualmente scoperti nel ruolo del personale dei meccanici di cui alla tabella n. 2, lettera *B*, allegata al decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI e quelli che si renderanno via via vacanti resteranno gradualmente soppressi a cominciare dal grado meno elevato.

Le promozioni in detto ruolo continueranno ad essere effettuate secondo le disposizioni dell'art. 15 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI e successive variazioni.

In corrispondenza ai posti che rimarranno coperti nei singoli gradi di tale ruolo dovranno lasciarsi vacanti, fino ad esaurimento, altrettanti posti nei gradi uguali o superiori del ruolo di gruppo *B* dei periti.

Art. 13.

Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore di questo decreto i periodi di anzianità di grado o di servizio richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo sono, per tutti i ruoli dell'Amministrazione, ridotti a metà. Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

Nello stesso periodo di tempo, per l'ammissione ai concorsi per esami di merito distinto che saranno banditi per la promozione al grado ottavo del personale amministrativo di gruppo *A*, al grado nono dei ruoli di gruppo *B* ed al grado undicesimo dei ruoli di gruppo *C*, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tali concorsi conseguiranno, però, la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta dalle norme in vigore; coloro invece che non vincano tali concorsi ma vi riportino i punti necessari per superare l'esame di idoneità, saranno collocati secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva d'anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano compiuto il periodo necessario.

Le suddette disposizioni sono applicabili agli esami di concorso per la promozione al grado nono dei ruoli del personale tecnico di gruppo *A*, per i quali l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di un anno.

I funzionari del ruolo tecnico di gruppo *A* promossi con riserva di anzianità, ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado superiore fino a quando non abbiano ottenuto l'inquadramento definitivo nel grado nono.

Art. 14.

La composizione delle Commissioni per i concorsi previsti da questo decreto ed i programmi d'esame sono stabiliti con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 15.

Le disposizioni di questo decreto entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 81. — MANCINI

ALLEGATO 1.

Personale di 1ª categoria.

TABELLA *A*.

Ruolo del personale tecnico - Gruppo A.

Grado	Denominazione	Numero dei posti				Totale
		Coltivazioni tabacchi	Manifatture e depositi tabacchi greggi e lavorati	Saline, laboratorio chinino di Stato e depositi sali	Servizi promiscui	
5°	Ispettori generali o Capi servizio	1	1	1	5	8
6°	Ispettori superiori .	3	5	1	1	10
6°	Direttori	12	24	8	2	46
7°	Vice direttori di 1ª classe	5	10	3	3	21
8°	Vice direttori di 2ª classe	6	11	4	—	21
9°	Vice direttori di 3ª classe	4	6	2	—	12
10°	Allievi tecnici . . .	4	6	2	—	12
		35	63	21	11	130

TABELLA *B*.

Ruolo del personale amministrativo - Gruppo A.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali o Capi servizi	6
6°	Ispettori superiori	19
7°	Ispettori compartimentali.	36
8°	Vice ispettori compartimentali	30
9°	Primi segretari	42
10° e 11°	Segretari e Vice segretari.	47
		180

TABELLA *C*.

Ruolo del personale amministrativo - Gruppo B.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	4
7°	Primi commissari amministrativi	30
8°	Commissari amministrativi	42
9°	Vice commissari amministrativi.	76
10° e 11°	Segretari e Vice segretari.	78
		230

TABELLA *D*.

Ruolo tecnico dei periti - Gruppo B.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Periti principali	22
9°	Periti	36
10° e 11°	Periti aggiunti di 1ª e 2ª classe.	42
		100

Personale di 2ª categoria.

TABELLA *E*.

Ruolo del personale dei tecnici.

Grado	Denominazione	Numero dei posti			Totale
		Coltivazioni tabacchi	Manifatture e depositi tabacchi greggi e lavorati	Saline laboratorio chinino di Stato e depositi sali	
8°	Capi tenici principali . . .	24	46	6	76
9°	Capi tecnici	68	132	17	217
10°	Capi tecnici aggiunti di 1ª classe	89	170	21	280
11°	Capi tecnici aggiunti di 2ª classe	105	202	26	333
12°	Applicati tecnici	141	267	84	442
		427	817	104	1.348

TABELLA *F*.

Ruolo del personale di scrittura.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
11°	Prime applicate alle scritture	95
12°	Applicate alle scritture	165
		260

Personale di 3ª categoria.

TABELLA G.

Ruolo del personale ausiliario.

Denominazione	Numero dei posti
Agenti di custodia	55
Agenti di controllo	95
Commessi	50
Maestre alle lavorazioni	*in via di eliminazione*
	200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 279.
Modificazioni alla tabella organica del personale operaio permanente dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925-IV, n. 2398, 7 luglio 1927-V, n. 2035, e 8 gennaio 1931-IX, n. 41, con cui vennero variate le tabelle allegate al regolamento anzidetto;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle organiche dei salariati permanenti addetti ai servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni è sostituita, per quanto concerne l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla seguente:

	Gruppi					Totali
	I	II	III	IV	V	
	Capi operai, sorveglianti e simili	Capi d'arte ed operai specializzati	Operai comuni	Operaie di controllo e sorveglianza ed operaie specializzate	Operaie comuni	
Coltivazioni tabacchi	12	30	200	10	50	302
Manifatture tabacchi, Depositi tabacchi greggi e Depositi generi di monopolio	55	825	2.410	1.200	15.020	19.510
Saline, Depositi sali e Laboratorio chinino di Stato	15	125	440	8	80	668

Art. 2.

Nella prima attuazione del provvedimento possono ottenere il passaggio nella categoria dei permanenti, con le norme stabilite dal regolamento 31 dicembre 1924-III, numero 2262, gli operai non di ruolo che si trovino in servizio continuativo da almeno due anni, che siano inscritti al P.N.F. e che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano ritenuti meritevoli della sistemazione.

A parità di merito devono essere osservate le precedenze stabilite dall'art. 26 del regolamento 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

Art. 3.

Al personale temporaneo già in servizio che ottenga il passaggio nella categoria dei permanenti, ai sensi del precedente articolo, è conservata, a titolo di assegno personale non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti, la differenza tra la paga di cui è provvisto e quella da assegnarsi a norma degli articoli 48 e 49 del regolamento 31 dicembre 1924-III, n. 2262. In ogni caso l'assegno alla persona non può superare la differenza tra la massima paga normale e quella attribuita all'operaio all'atto del passaggio nella categoria dei permanenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 marzo 1940-XVIII, n. 280.
Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti i Ministeri della guerra e della marina.

N. 280. R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono emanate disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti i Ministeri della guerra e della marina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1940-XVIII.

REGIO DECRETO 23 marzo 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Cometa » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° marzo 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « La Cometa » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Tatozzi Camillo, Domenico, Agapito, Angelo ed Irene fratelli e sorella fu Paolantonio e Tatozzi Demetrio e Francesco fu Natale, alla partita n. 1000, foglio di mappa 156, n. 1, per la superficie di Ha. 39.45.20 e per l'imponibile di L. 2840,54. Tale fondo confina con le proprietà di Rizzi Ugo, Orsini Isabella-Paola e con i terreni dell'ex tratturo Cervaro-Candelaro, appoderati oggi dal Consorzio di bonifica per il Tavoliere di Puglia.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Cometa » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 72.000 (settantaduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1940-XVIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 109. — D'ELIA.

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1940-XVIII

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 690, ed il decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV, sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1936-XIV, col quale venne approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ed i successivi decreti Ministeriali 25 marzo 1937-XV, 10 luglio 1938-XVI e 19 febbraio 1939-XVII, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al detto statuto;

Ritenuto che in relazione alle modifiche apportate agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 4 marzo 1936 XIV con il decreto Ministeriale 14 corrente, occorre modificare gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e 18 dello statuto dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero;

Viste le lettere 19 gennaio scorso e 4 corrente dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Decreta:

Gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e 18 dello statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — L'Istituto ha lo scopo:

a) di acquistare e vendere, a pronti ed a termine, oro, divise estere, biglietti di Stato e biglietti di banca esteri, titoli esteri e italiani emessi all'estero;

b) di esercitare, finchè durerà il Monopolio dei cambi, il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero in tutte le possibili forme;

c) di esercitare, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, a mezzo di apposito personale, la vigilanza ed il controllo per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero ed in genere nella materia di cui ai provvedimenti richiamati nel secondo e terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 643;

d) di attuare le disposizioni della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1890, sulla cessione obbligatoria dei crediti esteri e dei titoli esteri e italiani emessi all'estero e quelle del R. decreto-legge 14 novembre 1934-XIII, n. 1935, sulla disciplina del commercio dell'oro, provvedendo agli acquisti all'estero ed all'interno di cui al citato R. decreto-legge;

e) di effettuare, disciplinare e controllare le operazioni di compensazioni valutarie e di merci;

f) di dare attuazione ad ogni altro provvedimento di carattere valutario ed in genere di eseguire tutte quelle operazioni — anche bancarie, come emissione di assegni, rimborso di buoni e lettere di credito emesse a suo carico o per suo conto a carico di terzi — collegate ai suoi fini, che sono atte a regolare ed agevolare il commercio dell'Italia con l'estero.

Art. 5. — Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) l'amministratore delegato;

d) la Direzione;

e) il Collegio dei sindaci.

Art. 6. — Presidente di diritto dell'Istituto è, « pro tempore », il Ministro per gli scambi e per le valute.

Al presidente, oltre la rappresentanza, di cui al seguente art. 16, spetta l'alta direzione dell'Istituto. Egli convoca o presiede il Consiglio di amministrazione ed ha, in genere, tutti i poteri, non specificatamente riservati a quest'ultimo dal presente statuto.

Il presidente propone al Consiglio di amministrazione la nomina di un amministratore delegato scelto fra i membri del Consiglio stesso, determinandone le attribuzioni.

Nei casi di urgenza il presidente ha facoltà di prendere anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione nella prossima riunione.

Il vice presidente dell'Istituto, eletto dal Consiglio su proposta del presidente, lo sostituisce con identiche facoltà in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7. — Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del presidente, di cinque o sei membri di cui quattro di diritto e cioè: il governatore della Banca d'Italia, il direttore generale del Tesoro, il direttore generale per le Valute, il direttore generale per i Servizi delle esportazioni, ed uno o due scelti dal presidente, di concerto col Ministro per le finanze, fra le persone di maggiore competenza in materia di cambi; questi ultimi dureranno in carica due anni e potranno essere riconfermati.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio non avranno effetto prima di essere accettate dal presidente.

Verificandosi per qualunque motivo una vacanza nel Consiglio, il presidente promuoverà la nomina del nuovo consigliere.

Art. 8. — Il Consiglio si raduna almeno una volta al trimestre su convocazione del presidente ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione sarà dato in tempo utile all'ultima residenza, comunque nota, di ciascun consigliere e sindaco effettivo, mediante lettera raccomandata, e nei casi di urgenza con telegramma.

Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio, a scopo puramente consultivo, anche esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità dell'adunanza occorre l'intervento di almeno tre componenti il Consiglio stesso, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Interviene pure, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto. Uno dei direttori in carica funge da segretario.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copia ed estratti, che fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

Art. 9. — Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione dell'Istituto.

Spetta in ispecie allo stesso di determinare le direttive generali, che l'Istituto deve seguire nell'esplicazione delle sue funzioni; di dare parere sulle iniziative e proposte che vengono sottoposte al suo esame; di dare suggerimenti utili al conseguimento delle finalità demandate all'Istituto; di istituire Uffici distaccati nelle città del Regno, Impero, Possedimenti e Colonie ed Uffici di rappresentanza all'estero; di designare gli sportelli bancari ai quali potrà essere affidato per conto dell'Istituto il servizio di cassa con le norme e condizioni da concordarsi; di dare disposizioni di massima sull'impiego del capitale versato, dei fondi di riserva ed in genere delle disponibilità liquide dell'Istituto.

Spettano inoltre al Consiglio, su proposta del presidente, la nomina di un vice presidente, che dura in carica due anni ed è rieleggibile, e quella di un amministratore delegato scelto fra i consiglieri; su proposta dell'amministratore delegato il Consiglio procede alla nomina del direttore generale, dei direttori, condirettori, vice direttori, procuratori, ispettori superiori, ne determina le facoltà di firma ed il trattamento economico.

Il Consiglio di amministrazione fissa l'indennità di carica da assegnarsi all'amministratore delegato nonchè gli assegni fissi e le medaglie di presenza da corrispondersi ai consiglieri per ogni seduta del Consiglio; approva il regolamento interno dell'Istituto e quello per il personale; delibera sul progetto di bilancio annuale e di relazione da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle finanze.

Art. 10. — Spetta all'amministratore delegato di dare esecuzione alle direttive di massima indicate dal presidente e dal Consiglio; di disporre lo svolgimento delle funzioni tecniche dell'Istituto; di disciplinare l'azione dell'Istituto nelle direttive anzidette; di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale non compreso nelle categorie indicate all'art. 9; di fissarne il trattamento e di prendere in genere ogni provvedimento atto ad assicurare e disciplinare l'attività dell'Istituto, nella parte che non sia espressamente riservata alla competenza del presidente o del Consiglio di amministrazione.

Spetta inoltre all'amministratore delegato di demandare agli ispettori superiori, ispettori, vice ispettori e aiuto ispettori, in via temporanea o permanente, la facoltà di richiedere la collaborazione della Banca d'Italia, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, della Pubblica sicurezza e della Regia guardia di finanza per l'espletamento dell'attività ispettiva affidata all'Istituto.

Art. 11. — La direzione degli Uffici è affidata ad un direttore generale che sarà coadiuvato da uno o più direttori, condirettori, vice direttori, procuratori e ispettori superiori.

Il direttore generale ha potestà gerarchica su tutti i funzionari e dipendenti dell'Istituto. Egli, alla diretta dipendenza dell'amministratore delegato, cura il regolare funzionamento dei servizi, disciplina e coordina l'attività del personale, nei cui confronti potrà adottare, ad eccezione del licenziamento del personale che abbia superato con esito favorevole il periodo di prova, tutti i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.

Art. 13. — Con la qualifica di funzionario o impiegato dell'Istituto sono incompatibili qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione, commercio e industria.

I direttori, gli altri funzionari ed impiegati, salvo espressa concessione dell'amministratore delegato, ratificata dal Consiglio, non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di sindaci e di liquidatori di società.

Qualora in vista di particolari necessità, ciò fosse consentito, gli emolumenti percepiti dai funzionari od impiegati per le suddette cariche devono di massima essere riversati all'Istituto, salvo deroghe da consentirsi dal Presidente.

Art. 15. — Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci, in numero di cinque effettivi e tre supplenti, sono nominati per la durata di due anni dal Ministro per le finanze, il quale ne fissa le retribuzioni.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile amministrativa dell'Istituto e sulla ottemperanza alle disposizioni di legge e dello statuto.

Possono in ogni tempo esaminarne i libri contabili ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

A fine di esercizio essi redigono una relazione sul bilancio annuale dell'Istituto.

Art. 16. — La rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure, spetta singolarmente al presidente, all'amministratore delegato, al direttore generale e ai direttori.

La firma singola delle predette persone e dei condirettori e vice direttori oppure le firme congiunte di due procuratori impegnano validamente l'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione, per maggiore speditezza nello svolgimento del lavoro, potrà anche autorizzare la firma unica da parte dei procuratori per determinate operazioni da stabilirsi dal Consiglio stesso.

Art. 18. — Per la cessione obbligatoria dei crediti esteri, per il deposito e la cessione obbligatoria dei titoli esteri e italiani emessi all'estero, previsti dal R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614 e legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1890, come per ogni altro analogo incarico per conto terzi, l'Istituto si vale del tramite della Banca d'Italia e delle Banche autorizzate a fungere da agenti della Banca d'Italia per il commercio dei cambi. Dette Banche, nei confronti dei depositanti e dei proprietari dei titoli e dei crediti ed in genere degli aventi diritto, agiscono in nome proprio e per conto dell'Istituto.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

(1613) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1940-XVIII.

Modificazione di alcune disposizioni sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 690, ed il decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti addì 12 successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 200, sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni concernenti l'ordinamento del predetto Istituto;

Decreta:

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro per gli scambi e per le valute e composto dal governatore della Banca d'Italia, dal direttore generale del Tesoro, dal direttore generale per le Valute, dal direttore generale per i Servizi delle esportazioni e da una o due persone esperte in materia di cambi nominate dal presidente, di concerto col Ministro per le finanze.

Su proposta del presidente, il Consiglio di amministrazione avrà la facoltà di nominare fra i suoi membri un vicepresidente.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno tre dei componenti il Consiglio stesso.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, quello del presidente determinerà la prevalenza.

Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio esperti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 4. — Il Consiglio di amministrazione formulerà, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, lo statuto dell'Ente che sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Il Consiglio stesso nominerà, su proposta del presidente, un amministratore delegato scelto fra i consiglieri; all'amministratore delegato così nominato saranno deferiti opportuni poteri per la gestione dell'Istituto.

Spetta inoltre al Consiglio, su proposta dell'amministratore delegato, la nomina del direttore generale, dei direttori, condirettori, vice direttori e procuratori, determinandone il trattamento economico e la facoltà di firma.

Il direttore generale ha potestà gerarchica su tutti i funzionari e dipendenti dell'Istituto.

Art. 5. — Presso l'Istituto verrà costituito un Collegio di sindaci per esercitare funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio. I sindaci, in numero di cinque effettivi e tre supplenti, saranno nominati dal Ministro per le finanze, il quale ne fisserà le retribuzioni. Uno degli effettivi sarà designato dal presidente della Corte dei conti.

Ciascun anno essi redigeranno una relazione sul bilancio annuale dell'Istituto.

Art. 6. — Il direttore generale dell'Istituto interverrà alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Uno dei direttori sarà designato quale segretario del Consiglio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

(1612) *Il Ministro*: Di Revel

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra la Romania e l'Italia relativo ad accordi in materia d'imposte dirette

Addì 26 marzo 1940 si è addivenuto in Bucarest ad uno scambio di Note fra il Ministro per gli affari esteri romeno ed il Ministro d'Italia in quella Capitale col quale si mette in vigore in via provvisoria, dal 1° aprile 1940 la Convenzione italo-romena intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte dirette, stipulata in Bucarest il 3 dicembre 1938.

Quella Convenzione è stata approvata nel Regno con la legge 15 maggio 1939, n. 953, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1939.

(1604)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Determinazione della misura delle quote d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici (ottobre 1939)

Con decreto in data 14 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1940-XVIII, il Ministero per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici della campagna 1938 e 1939, per le vendite effettuate nella prima quindicina del mese di ottobre 1939.

(1614)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ELENCO N. 11 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di novembre 1939-XVIII (dal n. 60382 al n. 60661 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo, n. 8 mese di agosto 1939-XVII del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, greggi e parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
1- 9-1939	Edgardo Gavazzi fu G. B., a Pradalunga (Bergamo).	Marchio di frabbrica per pietre Coti.	60583	27-11-1939
18- 7-1939	Soc. Anon. Gessi del Lago d'Iseo, a Lovere (Bergamo).	Marchio di fabbrica per gessi in genere, solfato di calcio, solfato di bario, carbonato di calcio talco e calce idraulica.	60649	30-11-1939
		CLASSE II. — Alimenti compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
12- 7-1939	Società in Accomandita Giuseppe Citterio a Rho (Milano).	Marchio di fabbrica per salame.	60400	3-11-1939
7- 7-1939	Ditta A. Rousseau & Figlio, a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per un surrogato del caffè.	60406	3-11-1939
7- 7-1939	Ditta A. Rousseau & Figlio, a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per orzo preparato quale surrogato del caffè.	60407	3-11-1939
30- 6-1939	Ditta S. A. D. A. Soc. An. Derivati agrumari a g. l., a Messina.	Marchio di fabbrica per uno speciale succo di limone.	60414	3-11-1939
20- 7-1939	Antonino Gargiulo, a Piano di Sorrento (Napoli).	Marchio di commercio per frutta.	60421	3-11-1939
13- 7-1939	Consorzio Forniture Pizzicherie, Società Anonima, a Firenze.	Marchio di fabbrica per burro.	60468	10-11-1939
7- 7-1939	Meraco S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	60480	18-11-1939
7- 7-1939	Ditta A. Rousseau & Figlio, a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per un surrogato del caffè a base di cicoria.	60482	18-11-1939
21- 7-1939	S. A. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per tutti i prodotti del latte e relativi derivati in genere.	60511	18-11-1939
29- 8-1939	Carlo Galli, a Milano.	Marchio di fabbrica per pacchetti, scatole, sacchettini dose tè, e di infusi o miscellanea composta di tè, erbe aromatiche, erbe medicinali e igieniche.	60587	27-11-1939
18- 4-1939	Vittoria Pirone, a Milano.	Marchio di fabbrica per caffè crudo e torrefatti, sia in grana che in polvere, sia tipici che in miscela.	60604	27-11-1939
2-11-1939	Carlo Tondani, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato del caffè.	60631	27-11-1939
28- 7-1939	Mario Bastogi, a Verona.	Marchio di fabbrica per un alimento per bestiame.	60633	30-11-1939
31- 7-1939	Edgardo Pesaro & C. Società in accomandita semplice, a Mogliano Veneto.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	60635	30-11-1939
16- 9-1939	Ditta Secondo Vergani, a Cremona.	Marchio di fabbrica per torrone.	60646	30-11-1939
17- 7-1939	Aleardo Pratelli, a Faenza.	Marchio di fabbrica per gelati, sorbetti, involucri per detti.	60648	30-11-1939
28- 7-1939	Società in Accomandita Giuseppe Citterio, a Rho (Milano).	Marchio di fabbrica per salumi di ogni tipo e dimensione.	60657	30-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE III. — Acque minerali; vini, liquidi e bevande diverse.		
12- 7-1939	Maria Margherita Bianco, a Torino	Marchio di fabbrica per prodotti liquorosi.	60399	3-11-1939
22- 8-1938	Ditta Antonino Vuolo a Napoli.	Marchio di fabbrica per vini.	60436	10-11-1939
13- 7-1939	Distilleria Roberto Moroni a Sesto San Giovanni.	Marchio di fabbrica per liquori sciroppi aperitivi, ponce, creme, bevande pronte alcooliche ed analcooliche, zuccherine e non zuccherine, vinose e non vinose.	60469	10-11-1939
22- 7-1939	Fratelli Bianco di Bianco Luigi, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquori in genere, vini, vermut, aperitivi, acque gasate o non, bibite e sciroppi.	60515	18-11-1939
24- 6-1939	Emanuele Flaccomio, a Cefalù (Palermo).	Marchio di fabbrica per una composizione di manna e succo di limone.	60561	27-11-1939
4- 5-1939	Guglielmo Ghedini, a Sega di Cavaion (Verona)	Marchio di fabbrica per bibita gassata.	60562	27-11-1939
26- 5-1939	Soc. accomandita temperie «Laboratorio di Chimica Applicata Angelo Gabbiani», a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri per acque artificiali da tavola.	60619	27-11-1939
6- 9-1939	Ditta Figli di Domenico Gianini, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore aperitivo, aromatico e dissetante.	60626	27-11-1939
13- 9-1939	Soc. An. AGEA. Acque Gasate ed Affini, a Saronno (Varese)	Marchio di fabbrica per acque da tavola minerali ed artificiali, acque di soda, bibite gasate analcooliche in genere.	60629	27-11-1939
24- 7-1939	Società Esercizio Industrie Vinicole Italiane S. E. I. V. I. E. Martinacci & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per liquore.	60652	30-11-1939
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie		
15- 7-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica, per sapone per barba.	60382	3-11-1939
15- 7-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per crema di sapone per barba.	60383	3-11-1939
15- 7-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per crema per barba.	60384	3-11-1939
15- 7-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica, per crema rapida per barba.	60385	3-11-1939
7- 7-1939	Ditta Pollitzer S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi.	60413	3-11-1939
7- 7-1939	Ditta Pollitzer S. A. Fabbrica saponi e prodotti chimici, a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi.	60422	3-11-1939
7- 7-1939	Ditta Pollitzer S. A. Fabbrica saponi e prodotti chimici, a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi.	60423	3-11-1939
4- 7-1939	Società Anonima B. C. D., a Verona.	Marchio di fabbrica per serie di prodotti igienici o di profumeria destinati alle cure igieniche ed estetiche della persona.	60425	3-11-1939
28- 7-1939	Società Anonima B. C. D., a Verona.	Marchio di fabbrica per una crema per la cosmesi della pelle composta a base di vitamina «effe» ed avente azione restitutiva del mantello lipidico epicutaneo.	60427	3-11-1939
11- 7-1939	Società di Prodotti Chimico-Farmaceutici A. Bertelli & C. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifricio.	60464	10-11-1939
15- 7-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per crema di sapone per barba.	60471	10-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
15- 7-1939	S. A. Stabilimenti Italiani « Gibbs », a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia.	60472	10-11-1939
15- 7-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia.	60473	10-11-1939
15- 7-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per sapone per barba.	60474	10-11-1939
15- 7-1939	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per sapone per barba.	60475	10-11-1939
22- 7-1939	Soc. An. Oleificio Saponificio Arrigoni, Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica olii.	60513	18-11-1939
22- 7-1939	S. A. Oleificio Saponificio Arrigoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per olii.	60529	18-11-1939
13- 5-1939	Saponificio Aletti Adone, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici e saponi da barba, saponette e prodotti in genere di profumeria e da toletta.	60554	27-11-1939
13- 5-1939	Saponificio Aletti Adone, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici e saponi da barba, saponette e prodotti in genere di profumerie e da toletta.	60555	27-11-1939
13- 5-1939	Saponificio Aletti Adone, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici e saponi da barba, saponette e prodotti in genere di profumeria e da toletta.	60556	27-11-1939
13- 5-1931	Saponificio Aletti Adone, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici e saponi da barba, saponette e prodotti in genere di profumeria e da toletta.	60557	27-11-1939
13- 5-1939	Saponificio Aletti Adone, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici e saponi da barba, saponette e prodotti in genere di profumeria e da toletta.	60558	27-11-1939
13- 5-1939	Saponificio Aletti Adone, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici, saponi da barba, saponette e prodotti in genere di profumeria e da toletta.	60559	27-11-1939
30- 8-1939	Gi. Vi. Emme. Società Anonima Giuseppe Visconti di Modrone & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per profumi, prodotti di bellezza e toeletta in genere.	60577	27-11-1939
30- 8-1939	Scherk Soc. An. Ital., a Milano.	Marchio di fabbrica per lozioni per il viso, creme ciprie, lozioni per capelli, rossetti per le labbra e per il viso, sapone, acqua di toeletta, acqua di colonia e prodotti per profumeria e cosmetica in genere, prodotti per l'igiene in generale nonchè prodotti per l'igiene in genere.	60579	27-11-1939
29- 8-1939	I. S. P. A. Industria Saponi Affini, Portamaggiore (Ferrara).	Marchio di fabbrica per saponi e prodotti detergenti affini.	60588	27-11-1939
9- 3-1939	Ditta O. R. S. A. Olii Riraffinati Società Accomandita, a Lomello (Pavia).	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti e derivati in genere.	60602	27-11-1939
8- 7-1939	Rina Campa, a Roma.	Marchio di fabbrica per profumi, colonie, ciprie, creme, belletti, rossetti, cosmetici, smalti ed altri prodotti di bellezza.	60603	27-11-1939
26- 5-1939	Società Accomandita Semplice « Laboratorio di Chimica Applicata Angelo Gabbiani », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	60608	27-11-1939
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice « Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	60609	27-11-1939
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice « Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	60610	27-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice « Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	60611	27-11-1939
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice « Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	60612	27-11-1939
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice « Laboratorio di Chimica applicata Angelo Gabbiani », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	60613	27-11-1939
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice « Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	60614	27-11-1939
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice « Laboratorio di Chimica applicata Angelo Gabbiani », a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	60615	27-11-1939
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice « Laboratorio di Chimica applicata Angelo Gabbiani, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	60616	27-11-1939
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**		
11- 7-1939	Soc. An. Italo Coloniale Ferramenta ed affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per falciole.	60460	10-11-1939
11- 7-1939	Società Anonima Italo coloniale ferramenta ed affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per falciole.	60461	10-11-1939
14- 7-1939	Damiano Ciceri a Sovico (Milano).	Marchio di fabbrica per utensili per la lavorazione di metalli, del legno e del marmo, nonchè le chiavi per dadi.	60470	10-11-1939
28- 7-1939	Lodovico Fantini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per coltelleria e lame di rasoio.	60497	18-11-1939
8- 8-1939	Augusto Passalacqua, Bubbio (Asti).	Marchio di fabbrica per metallo d'apporto per la saldatura autogena dell'alluminio e delle sue leghe.	60503	18-11-1939
22- 7-1939	Saturnia Soc. An. Industriale, a Milano.	Marchio di fabbrica per radiatori, caldaie ed altri prodotti affini.	60514	18-11-1939
22- 7-1939	Giovanni Ghelfi, a Milano.	Marchio di fabbrica per un rivestimento refrattario per metalli ad alto punto di fusione.	60516	18-11-1939
27- 7-1939	Gaetano Bombieri, a Verona.	Marchio di fabbrica per bronzi antifrizione per cuscinetti di macchine di speciale confezione.	60520	18-11-1939
25- 7-1939	Pietro e Attilio Fratelli Brera, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensili per lavorazioni del legno e metalli ed utensilerie in genere.	60530	18-11-1939
25 7-1939	Pietro e Attilio Fratelli Brera, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensili per lavorazione del legno e metalli ed utensilerie in genere.	60531	18-11-1939
7- 7-1939	Metallurgica Fratelli Taglietti, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensili per arti e mestieri per fabbri, meccanici, falegnami e muratori, ferramenta in genere, serrature, lucchetti, viterie, bullonerie ed articoli casalinghi.	60563	27-11-1939
7- 7-1939	Metallurgica Fratelli Taglietti, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensili per arti e mestieri, per fabbri, meccanici, falegnami e muratori; ferramenta in genere; serrature, lucchetti, viterie, bullonerie ed articoli casalinghi.	60564	27-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
16- 9-1939	Ditta I. Caldara, a Milano.	Marchio di fabbrica per rasoi comuni, rasoi di sicurezza in metallo ed in resina sintetica, lame per rasoi di sicurezza, forbici e tosatrici, temperini, coltelli ed articoli di coltelleria in genere.	60630	27-11-1939
7- 8-1939	Marino Martinetto, a Grugliasco (Torino).	Marchio di fabbrica per coltelli da calzolaio.	60661	30-11-1939
		CLASSE VI. — **Orologeria apparecchi d'elettricità di fisica, strumenti di misura; musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
11- 7-1939	Società Anelli Pianoforti Cremona, a Cremona.	Marchio di fabbrica per fisarmoniche.	60463	10-11-1939
12- 7-1939	Soc. An. Sorio officine Meccaniche di Precisione, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine calcolatrici.	60465	10-11-1939
4- 8-1939	Dr. Ing. S. Barletta & C., S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radiologici, apparecchi elettromedicali, apparecchi per diatermia e marconiterapia.	60526	18-11-1939
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
26- 8-1939	Giovanni Pegna, a Milano.	Marchio di fabbrica per proiettili.	60585	27-11-1939
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.** *Vedi anche: classe I, marchio n. 60649.*		
20- 6-1939	Ditta Moretti Ulderico & C.°, a Murano (Venezia).	Marchio di fabbrica per tubi di vetro, neutro e non neutro, in vetro bianco e colorato.	60424	3-11-1939
5- 8-1939	S.A. Vetreria Italiana Balzaretti Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per una massa combinata di filato di vetro e di asfalto o massa bituminosa.	60502	18-11-1939
9- 8-1939	S.A. Vetreria Italiana Balzaretti Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per massa combinata di filato di vetro e di asfalto o massa bituminosa.	60549	18-11-1939
9- 8-1939	S.A. Vetreria Italiana Balzaretti Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per prodotti di carta rinforzata da vetro filato.	60550	18-11-1939
31- 7-1939	Società Anonima Elettrovetro Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per (vedi domanda)	60658	30-11-1939
		CLASSE IX. — **Combustibili materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
12- 7-1939	Mira Lanza S.A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele.	60401	3-11-1939
12- 7-1939	Mira Lanza S.A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele.	60402	3-11-1939
12- 7-1939	Mira Lanza S.A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele.	60403	3-11-1939
12- 3-1939	Mira Lanza S.A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele.	60404	3-11-1939
26- 8-1939	Ing. E. Donzelli, T.E.R.M.I.C.A. Tecnica Esercizi Riscaldamento, Manutenzione, Impianti Costruzioni Appalti, a Milano.	Marchio di fabbrica per bruciatori di carboni.	60584	27-11-1939
25- 7-1939	Ditta G. Chiesa e C., A Torino.	Marchio di fabbrica per bruciatori di combustibili liquidi.	60653	30-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico non compresi in altre classi: oggetti per sport e giocattoli.**		
		(*Vedi anche classe V, marchi nn. 60563, 60564, 60630*).		
15- 7-1939	Pietro Bontempi, a Brescia.	Marchio di fabbrica per specchi in genere, specchi sagomati per centri da tavolo, specchi lavorati per vassoi.	60387	3-11-1939
17- 6-1939	Arnaldo Noè, a Pavia.	Marchio di commercio per uno spago greggio paraffinato, specialmente adatto per la lavorazione delle calzature flessibili.	60417	3-11-1939
13- 7-1939	Popi Sbarbaro, a Milano.	Marchio di fabbrica per giocattoli e specialmente palle e palloni.	60565	27-11-1939
15- 9-1939	Sugherificio Marangoni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per turaccioli e prodotti di sughero naturale, compensati, od agglomerati e specialmente turaccioli compensati in più pezzi.	60643	30-11-1939
15- 9-1939	Sugherificio Marangoni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di sughero naturale, compensato od agglomerato e specialmente turaccioli di sughero naturale o agglomerato.	60644	30-11-1939
15- 9-1939	Sugherificio Marangoni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per turaccioli e prodotti di sughero naturale compensati od agglomerati, e specialmente sugheri compensati in due pezzi.	60645	30-11-5939
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria valigeria.**		
26- 4-1939	Ford Motor Company, a Dearborn, Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per veicoli automotori e relative parti ed accessori.	60439	10-11-1939
11- 7-1939	Ditta Secondo Mona, a Somma Lombardo.	Marchio di fabbrica per parti ed accessori di apparecchi aerei in genere.	60462	10-11-1939
6- 7-1939	Società Anonima Industriale Commerciale Emiliana, a Bologna.	Marchio di commercio per un tipo di dinamo e fanale per bicicletta.	60477	18-11-1939
4- 7-1939	Amilcare Busacchi, a Bologna.	Marchio di commercio per un tipo di gomma catarifrangente.	60483	18-11-1939
19- 7-1939	Ditta Albanese di Alberto Albanese, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di pelletteria, valigeria e articoli di pelle in genere.	60484	18-11-1939
31- 8-1939	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma pneumatici, semipneumatici e pieni.	60580	27-11-1939
31- 8-1939	Società Italiana Pirelli An., a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma pneumatici, semipneumatici e pieni.	60581	27-11-1939
13- 5-1939	Soc. An. Tribuzio, a Asti.	Marchio di fabbrica per accessori per cicli, moto, auto, aviazione.	60634	30-11-1939
13- 5-1939	Soc. An. Tribuzio, a Asti.	Marchio di fabbrica per valvole regolabili per pneumatici.	60636	30-11-1939
8- 7-1939	Soc. An. Tribuzio, a Asti.	Marchio di fabbrica per valvole per pneumatici per ciclo, moto, auto.	60637	30-11-1939
8- 7-1939	Soc. An. Tribuzio, a Asti.	Marchio di fabbrica per valvole per pneumatici, per ciclo, moto, auto.	60638	30-11-1939
8- 7-1939	Soc. An. Tribuzio, a Asti.	Marchio di fabbrica per accessori per ciclo, moto, auto.	60639	30-11-1939
24- 7-1939	Società An. Ital. Pastoris, a Torino.	Marchio di fabbrica per coperture per pneumatici di ruote di veicoli.	60651	30-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XIII. — Filati tessuti, pizzi e ricami.		
15 7-1939	Soc. An. Alfonso Fontana Manifatture, a Gallarate.	Marchio di fabbrica per tessuti per interni di abiti e simili.	60386	3-11-1939
8- 7-1939	Società Anonima Wild & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti cotone e misti con altre fibre, od interamente di altre fibre vegetali od artificiali.	60392	3-11-1939
8- 7-1939	Società Anonima Wild & C., a Torino,	Marchio di fabbrica per tessuti cotone e misti con altre fibre, od interamente di altre fibre vegetali od artificiali.	60393	3-11-1939
11 7-1939	S.A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	60394	3-11-1939
11- 7-1939	S.A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	60395	3-11-1939
11 7-1939	S.A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	60396	3-11-1939
11 7-1939	S.A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	60397	3-11-1939
11- 7-1939	S.A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	60398	3-11-1939
5-11 1938	Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60408	3-11-1939
5-11-1938	Ditta Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60409	3-11-1939
5-11 1938	Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60410	3-11-1939
5-11-1938	Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60411	3-11-1939
27- 6-1939	Beniamino Luciani, a Napoli.	Marchio di fabbrica per filo per cucire.	60416	3-11-1939
27- 6-1939	Beniamino Luciani, a Napoli.	Marchio di fabbrica per filo per cucire.	60418	3-11-1939
27 6-1939	Beniamino Luciani, a Napoli.	Marchio di fabbrica per filo per cucire.	60420	3-11-1939
5-11-1939	Ditta Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60428	10-11-1939
5-11-1939	Ditta Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60429	10-11-1939
5-11 1938	Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60430	10-11-1939
5-11 1938	Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60431	10-11-1939
5-11-1939	Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60432	10-11-1939
5-11-1938	Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60433	10-11-1939
5-11-1938	Cotonificio di Marghera, a Marghera (Venezia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	60434	10-11-1939
22- 8-1938	Oreste Gargiulo, a Napoli.	Marchio di commercio per tessuti in lana.	60435	10-11-1939
11- 7 1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per tessuto operato con fondo tela e effetti di raso.	60440	10-11-1939
11 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per tessuto operato ad apposizione di armatura con effetti lucidi e opachi di raion acetato e seta.	60441	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per tessuto ad armatura di raion acetato e lana.	60442	10-11-1939

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per tessuto fantasia, rovescio rasato di raion acetato e viscosa.	60443	10-11-1939
11- 7-1939	S.A Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per tessuto con fondo ottomano di raion acetato e seta.	60444	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per tessuto ad armatura diagonale di raion acetato e viscosa.	60445	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per un tessuto ad armatura con rovescio rasato di raion acetato e viscosa.	60446	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per un tessuto ad armatura con rovescio rasato di raion acetato e viscosa.	60447	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como.).	Marchio di fabbrica per un tessnto ad armatura con rovescio lucido di raion acetato e viscosa.	60448	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per un tessuto ad armatura fantasia di raion acetato e viscosa.	60449	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per un tessuto a righe satinato e a diegno di raion acetato, seta e viscosa.	60450	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per un tessuto a doppia faccia di ruion acetato e viscosa.	60451	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per un tessuto ad armatura di raion acetato e viscosa.	60452	10-11-1939
11- 7-1939	S.A. Tessiture Edoardo Stucchi, a Lurate Caccivio (Como).	Marchio di fabbrica per un tessuto ad armatura trasparente di raion acetato e viscosa.	60453	10-11-1939
11- 7-1939	Ditta E. Boselli & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto per biancheria di raion acetato e viscosa.	60454	10-11-1939
11- 7-1939	Ditta E. Boselli & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto rasato di tutto raion acetato.	60455	10-11-1939
11- 7-1939	Ditta E. Boselli & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e seta.	60456	10-11-1939
11- 7-1939	Ditta E. Boselli & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e seta.	60457	10-11-1939
11- 7-1939	Ditta E. Boselli & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto crespo sabbia di raion acetato e viscosa.	60458	10-11-1939
11- 7-1939	Industria Serica Taroni, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e viscosa.	60459	10-11-1939
27- 7-1939	Cotonificio Carminati S.A., a Gallarate.	Marchio di fabbrica per uno speciale tipo di tela (noto sotto il nome di Cabot).	60487	18-11-1939
27- 7-1939	Cotonificio Carminati S.A., a Gallarate.	Marchio di fabbrica per uno speciale tipo di tela (noto sotto il nome di Cabot).	60488	18-11-1939
27- 7-1939	Cotonificio Carminati S.A., a Gallarate.	Marchio di fabbrica per uno speciale tipo di tela (noto sotto il nome di Cabot).	60489	18-11-1939
27- 7-1939	Cotonificio Carminati S.A., a Gallarate.	Marchio di fabbrica per uno speciale tipo di tela (noto sotto il nome di Cabot).	60490	18-11-1939
29- 7-1939	Manifattura Reggiani S.A., a Bergamo.	Marchio di fabbrica per tessuti impermeabilizzati di qualsiasi tipo e qualunque oggetto fatto di tessuto impermeabilizzato.	60498	18-11-1939
31- 7-1939	U.I.T.I.M. Ufficio Industriali Tessili Italiani S.A., a Milano.	Marchio di commercio per tessuti in genere.	60499	18-11-1939
20- 7-1939	U.I.T.I.M. Ufficio Industriale Tessili Italiani S.A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	60510	18-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
20- 7-1939	U.I.T.I.M. Ufficio Industriali Tessili Italiani, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	60512	18-11-1939
27- 7-1939	Cotonificio Carminati S.A., a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per uno speciale tipo di tela (noto sotto il nome di Cabot).	60519	18-11-1939
25- 7-1939	Cotonificio Fratelli Oltolina S. A., ad Asso (Como).	Marchio di fabbrica per tessuti.	60532	18-11-1939
30- 8-1939	Ditta Eredi di Paolo Marzorati, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto con armatura tipo ottomano con rovescio raso di raion acetato e viscosa.	60566	27-11-1939
30- 8-1939	Braghenti & C. S.A., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto operato di raion acetato e viscosa.	60567	27-11-1939
30- 8-1939	Braghenti & C. S.A., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e viscosa.	60568	27-11-1939
30- 8-1939	Braghenti & C. S.A., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e viscosa.	60569	27-11-1939
30- 8-1939	Aliverti & Stecchini, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto con armatura, rigato satinato di raion acetato e viscosa.	60570	27-11-1939
30- 8-1939	Aliverti & Stecchini, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto con armatura, rovescio satin, di raion acesil.	60571	27-11-1939
30- 8-1939	Aliverti & Stecchini, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto con armatura, rovescio satinato di raion acetato, lenasel e viscosa.	60572	27-11-1939
30- 8-1939	Aliverti & Stecchini, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto armatura rovescio satinato di raion acetato e viscosa.	60573	27-11-1939
30- 8-1939	Aliverti & Stecchini, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e viscosa.	60574	27-11-1939
30- 8-1939	Aliverti & Stecchini, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e viscosa.	60575	27-11-1939
30- 8-1939	Aliverti & Stecchini, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto barrato rovescio satinato di raion acetato e viscosa.	60576	27-11-1939
30- 8-1939	Manifattura Reggiani S. A., a Bergamo.	Marchio di fabbrica per tessuti impermeabilizzati di qualsiasi tipo e qualunque oggetto fatto di tessuto impermeabilizzato.	60578	27-11-1939
30- 8-1939	Terragni & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto a righe di raion acetato e fiocco di viscosa.	60589	27-11-1939
30- 8-1939	Terragni & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto marezzato di raion acetato e viscosa.	60590	27-11-1939
30- 8-1839	Terragni & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto a righe di raion acetato e viscosa lucido.	60591	27-11-1939
30- 8-1939	Clerici Taroni & C. S. A., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di crespo a grossa grana con rovescio rasato di raion acetato e viscosa.	60592	27-11-1939
30- 8-1939	Clerici Taroni & C. S. A., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto pieghettato di raion acetato e viscosa.	60593	27-11-1939
30- 8-1939	Clerici Taroni & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto doppio misto a faccie disuguali di seta, raion acetato e viscosa.	60594	27-11-1939
30- 8-1939	Braghenti & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e viscosa.	60595	27-11-1939
30- 8-1939	Eredi di Paolo Marzorati, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto con armatura raso di raion acetato e viscosa.	60596	27-11-1939
30- 8-1939	Eredi di Paolo Marzorati, a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto con armatura taffetas di raion acetato e viscosa.	60597	27-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
30- 8-1939	Filippo Ostinelli S. A., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e viscosa avente il ritto in marocchino barrato e rovescio rasato.	60598	27-11-1939
30- 8-1939	Filippo Ostinelli S. A., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e fiocco di viscosa, avente il ritto in foglia ed il rovescio felpato.	60599	27-11-1939
30- 8-1939	Braghenti & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e viscosa.	60600	27-11-1939
30- 8-1939	Braghenti & C., a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion acetato e viscosa.	60601	27-11-1939
30- 9-1939	Ditta Crespi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	60605	27-11-1939
5- 9-1939	Soc. An. Romalba, a Milano.	Marchio di fabbrica per speciali tessuti di seta.	60620	27-11-1939
5- 9-1939	Soc. An. Romalba, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	60621	27-11-1939
6- 9-1939	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipi di tessuti stampati, greggi e tinti, composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale.	60627	27-11-1939
2- 9-1938	Agostino Vitolo, a Napoli	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	[illegible]	30-11-1939
15- 9-1939	Ditta Setifici Stehli & C., a Germignaga.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion all'acetato.	60641	30-11-1939
15- 9-1939	Ditta Setifici Stehli & C., a Germignaga.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion all'acetato.	60642	30-11-1939
26- 7-1939	Soc. An. Feltrificio Subalpino, a Torino.	Marchio di fabbrica per agglomerato simile a feltro, cascami di fibre vegetali, animali e artificiali.	60654	30-11-1939
26- 7-1939	Soc. An. Feltrificio Subalpino, a Torino.	Marchio di fabbrica per agglomerato simile a feltro, cascami di fibre vegetali, animali e artificiali.	60655	30-11-1939
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.		
18- 7-1939	Ditta A. C. Rosignoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per una retina per capelli.	60391	3-11-1939
20- 7-1939	« Valigeria Prini » di Prini A. Bianchi a Genova.	Marchio di commercio per articoli da viaggio e di abbigliamento in genere.	60405	3-11-1939
27- 6-1939	Ditta M. e G. F.lli Aveta, a Napoli.	Marchio di fabbrica per calzature.	60415	3-11-1939
12-11-1938	Armando Boretti, a Genova.	Marchio di fabbrica per cappelli e copricapo in genere per uomo.	60438	10-11-1939
12- 7-1939	S.A. Guantificio Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per indumenti per signora.	60466	10-11-1939
2- 8-1939	Elisabetta Fasoli, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	60500	18-11-1939
5- 8-1939	Ditta Giuseppe Di Palma, a Milano.	Marchio di fabbrica per camice, mutande, cravatte, pantaloncini e giubbotti sportivi, nonchè pigiami e tessuti per dette lavorazioni.	60501	18-11-1939
26- 7-1939	S.A. Barbisio Milanaccio & C., a Sagliano Micca (Vercelli).	Marchio di fabbrica per cappelli e copricapi in genere.	60518	18-11-1939
2- 8-1939	Ditta Angelo Carugo, a Milano.	Marchio di fabbrica per biancheria per uomo.	60527	18-11-1939
10- 8-1939	Francesco Casuso, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze da signora.	60551	18-11-1939
10- 8-1939	Francesco Caruso, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze da signora.	60552	18-11-1939
10- 8-1939	Francesco Caruso, a Milano.	Marchio di fabbrica pes calze da signora.	60553	18-11-1939
31- 8-1939	De Paoli Giovanni, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per tutte le calzature in genere, da uomo, donna e bambini.	60582	27-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
17- 5-1939	Vitale Bramani, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli sportivi in generale ed in particolare scarpe da montagna, roccia e sci.	60607	27-11-1939
12- 9-1939	Ditta Rampi & C., a Vigevano (Pavia)	Marchio di fabbrica per calzature da donna.	60628	27-11-1939
14- 9-1939	Pietro Paolo Pattoni, a Torino.	Marchio di fabbrica per fusti per ombrello, ombrelli, ombrelloni da spiaggia e da giardino e simili.	60640	30-11-1939
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
16- 6-1939	Orienta S. A., a Lugano (Svizzera).	Marchio di fabbrica per sigari, sigarette, tabacchi e articoli per fumatori.	60476	18-11-1939
		Classe XVI. — Caucciù e guttaperca.		
26- 7-1939	Ursus Gomma S. A. Manifattura prodotti Gomma, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per articoli di ebanite, caucciù e altri materiali similiari, naturali o artificiali, crudi o vulcanizzati, eventualmente associati con fibre, tessuti e parti metalliche, specialmente masse, barre aste, fili, fogli e soluzioni dei detti materiali. Cerchioni e pneumatici per ruote d'ogni tipo, guarnizione. valvole e tamponi paraurti — corpi cavi — recipienti, rivestimenti, palle d'ogni tipo. Tessuti gommati, indumenti, calzature, suole, tacchi. Cinghie, corde, nastri trasportatori. Apparecchi ortopedici per bagno, toeletta e fumatori Giocattoli. apparecchi antigas. Tappeti, pavimenti, cassette, divisori sfogatoi di ebanite per accumulatori.	60533	18-11-1939
		Classe XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti per cancelleria		
17- 7-1939	Ditta Industria Reclame L. Uhlmann, a Milano.	Marchio di fabbrica per pennini di qualunque tipo per penne stilografiche e portapenne comuni.	60388	3-11-1939
		Classe XVIII — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia *(Vedi anche classe VI, marchio n. 60526).*		
28- 7-1939	Società Anonima B. C. D., a Verona.	Marchio di fabbrica per una crema composta a base di ormone ovarico ed agente sul ricambio ovarico femminile.	60426	3-11-1939
19- 7-1939	Soc. An. Nadon, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti duttari.	60481	18-11-1939
19- 7-1939	La Chimica Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	60485	18-11-1939
19- 7-1939	La Chimica Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	60486	18-11-1939
27- 7-1939	Società Industrie Chimico Farmaceutiche Italiane (I. C. F. I.) di Aldo Andreoli e Franco Tosi, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche.	60491	18-11-1939
27- 7-1939	Società Industrie Chimico-Farmaceutiche Italiane (I. C. F. I.) di Aldo Andreoli e Franco Tosi, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche.	60492	18-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
27-7-1939	Società Industrie Chimico-Farmaceutiche Italiane di Aldo Andreoli e Franco Tosi, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche.	60493	18-11-1939
27-7-1939	Società Industrie Chimico-Farmaceutiche Italiane (I. C. F. I.) di Aldo Andreoli e Franco Tosi, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche.	60494	18-11-1939
27-7-1939	Società Industrie Chimico-Farmaceutiche Italiane (I. C. F. I.) di Aldo Andreoli e Franco Tosi, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche	60495	18-11-1939
27-7-1939	Società Industrie Chimico-Farmaceutiche Italiane (I. C. F. I.) di Aldo Andreoli e Franco Tosi, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche.	60496	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60504	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60505	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinale.	60506	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinale.	60507	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60508	18-11-1939
20-7-1939	Colorificio Italiano Max Meyer S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per smalti e vernici per aeronautica.	60509	18-11-1939
29-7-1939	S. A. Amuchina, a Genova.	Marchio di fabbrica per disinfettanti in genere.	60521	18-11-1939
29-7-1939	S. A. Amuchina, a Genova.	Marchio di fabbrica per disinfettanti in genere.	60522	18-11-1939
29-7-1939	S. A. Amuchina, a Genova.	Marchio di fabbrica per disinfettanti in genere.	60523	18-11-1939
29-7-1939	S. A. Amuchina, a Genova.	Marchio di fabbrica per disinfettanti in genere.	60524	18-11-1939
29-7-1939	S. A. Amuchina, a Genova.	Marchio di fabbrica per disinfettanti in genere.	60525	18-11-1939
21-7-1939	Farmacia Maldifassi di A. Manzoni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per pillole lassative.	60528	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinale.	60534	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinale.	60535	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinale.	60536	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinale.	60537	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinale.	60538	18-11-1939
9-8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinale.	60539	18-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
9- 8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinale.	60540	18-11-1939
9- 8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60541	18-11-1939
9- 8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60542	18-11-1939
9- 8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60543	18-11-1939
9- 8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60544	18-11-1939
9- 8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60545	18-11-1939
9- 8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60546	18-11-1939
9- 8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare anche al pubblico come specialità medicinali.	60547	18-11-1939
9- 8-1939	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici da presentare al pubblico come specialità medicinali.	60548	18-11-1939
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice «Laboratorio di Chimica applicata Angelo Gabbiani», a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	60617	27-11-1939
26- 5-1939	Soc. Accomandita semplice «Laboratorio di Chimica applicata Angelo Gabbiani», a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici	60618	27-11-1939
6- 9-1939	Soc. An. Medix, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	60622	27-11-1939
6- 9-1939	S. A. Medix, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	60623	27-11-1939
6- 9-1939	Soc. An. Medix, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	60624	27-11-1939
6- 9-1939	S. A. Medix, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	60625	27-11-1939
31- 7-1939	Società Unione Chimica Medicamenti, a Torino.	Marchio di fabbrica per un medicinale.	60659	30-11-1939
31- 7-1939	Società Unione Chimica Medicamenti, a Torino.	Marchio di fabbrica per un medicinale.	60660	30-11-1939
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi**		
18- 7-1939	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per composti clorurati a base di difenile.	60389	3-11-1939
18- 7-1939	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per composti clorurati a base di difenile.	60390	3-11-1939
22- 6-1939	Ditta Kuchenmeister Elisa, a Trieste.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico per la smacchiatura e pulitura di tessuti e manufatti in genere.	60419	3-11-1939
17- 4-1939	Vetrocoke Società Anonima, a Venezia	Marchio di fabbrica per prodotti azotati.	60437	10-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
4- 5-1939	Attilio Carmagnani, a Genova.	Marchio per acquaragia (essenza di Trementina).	60606	27-11-1939
16- 9-1939	Guido Fasoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici antiparassitari.	60647	30-11-1939
27- 7-1939	«Silesia» Società Italiana Lavorazioni e Specialità Industriali Arsenicali, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti insetticidi per uso agricolo e domestico.	60656	30-11-1939
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.		
19- 6-1939	Société Watt Disney Productions, a Los Angeles, California (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per una serie di cartoni (caricature) animati cinematografici ed una serie di cartoni (caricature).	60412	3-11-1939
13- 7-1939	S. A. Manifattura Italiana Cinghie Massoni & Moroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per cinghie per trasmissioni di ogni genere.	60467	10-11-1939
26- 7-1939	Carlo Carloni, a Milano.	Marchio di fabbrica per un adesivo per cinghie di trasmissione.	60517	18-11-1939
27- 5-1939	Ufficio tecnico agrario Maria Procaccini Bonfatti, a Littoria.	Marchio di fabbrica per erbai-biologici-dinamici.	60560	27-11-1939
28- 8-1939	Ambrogio Tagliabue, a Seveso S. Pietro (Milano).	Marchio di fabbrica per colla a freddo (utilizzabile anche a caldo) particolarmente adatta per impiallacciare e incollare oggetti di legno.	60586	27-11-1939
19- 7-1939	The Singer Manufacturing Company, a Elizabeth, N. J. (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per immagini per decalcomania.	60650	30-11-1939
		CLASSE XXII — Prodotti diversi compresi in più classi.		
24- 6-1939	Daimler-Benz Aktiengesellschaft, a Stoccarda (Germania).	Marchio di fabbrica per apparecchi ed attrezzi di illuminazione, di riscaldamento per cuocere; di raffreddamento, di essiccamento e ventilazione, impianti di tubazioni per acqua, impianti di bagni ed impianti sanitari, tubi per fontana, becchi bruciatori per saldature e per taglio alla fiamma e loro parti, becchi bruciatori per saldature e taglio alla fiamma, combinati, e loro parti, becchi bruciatori per saldatura a stagni, becchi bruciatori per il taglio di teste di bollonature, apparecchi e dispositivi per impianti di saldatura autogena ed impianti di taglio a fiamma, macchine per la saldatura ed il taglio autogeni, forni di cementazione, ricottura e forni di cementazione a cassetto, forni per laccatura e tutti i forni per gli scopi tecnici e le loro parti. Setole, spazzole, pennelli, pettini, spugne, utensili da toeletta, materiale per pulire, trucioli di acciaio. Prodotti chimici per scopi tecnici, mezzi per spegnere incendi, mezzi per temperare, saldare, e saldare autogenamente, prodotti grezzi minerali, mezzi di ricostituzione per l'acciaio sotto forma di polvere, liquidi o solidi - Materiali da guarnizione e da imballaggio, materiali coibenti ed isolanti, prodotti di amianto, mastici, guarnizioni in tutte le specie - Metalli non nobili, grezzi e parzialmente lavorati, ferro ed ac-	60473	18-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		ciaio, rame, ottone, bronzo, zinco, stagno, piombo, nichelio, argentone ed alluminio in sbarro, blocchetti, piastre, tubi, aste, lamiere, bandelle di ferro e lamiera ondulata, metallo da cuscinetti, polvere di zinco, pallini di piombo, stagnola, mercurio, metallo giallo, antimonio, magnesio, palladio, bismuto volframio, argentone in barre, boccole, piastre, blocchi e lamiere, miscele di ottone, di bronzo rozzo, tombak in forme simili - Utensili, coltellineria, falci, forche da fieno e da strame, martelli, coltelli per scopi agricoli, armi da taglio e da punta - Aghi, ami da pesca - Materiali smaltati e zincati - Ferramenta lavori di serratura e di fucinatura, serrature, armature, merce in filo metallico, merci di lamiera, ancore, catene, sfere di acciaio, maglie, colonne, sopporti, candelabri, consolle, balaustre, parti di scala, colonne di gru, griglie di focolari, campane, pattini, ganci ed occhielli, casseforti e cassette, salvadanai, capsule per bottiglie, fucine da campo, parti metalliche ornamentali lavorate meccanicamente, parti costruttive trafilate e fuse, ghisa da macchine - Veicoli terrestri, aerei ed idromobili, automobili, cicli, accessori per automobili e biciclette, parti di veicoli, slitte a motore, carrozzerie, motocicli, loro parti ed accessori, drenaggi e loro parti, locomotive a motore, locomotive a vapore, rimorchiatori, trattrici, autocarri, carri da spruzzatura con o senza macchina spazzatrice, carri per immondizie, pompe d'aria, omnibus a motore, come pure parti ed accessori dei diversi tipi di carrozzeria, paracadute, palloni Drachen, dispositivi di riempimento per palloni, scalmiere per barche - Vernici, lacche e mezzi di impregnazione - Filati, corderie, reti, funi di filo di ferro, fibre tessili, materiale da imbottitura, materiale da imballaggio - Metalli nobili, merci di oro, argento, di nichelio e di alluminio, prodotti in argentone, leghe metalliche, britannia e leghe simili, gioielli ornamentali veri e falsi, prodotti ornamentali di fili metallici - Gomma, surrogati della gomma, e merci fatte con essi per scopi tecnici - Utensili da viaggio - Combustibili, benzolo, petrolio, nafta, naftalina, masut, derivati della benzina, derivati del petrolio, spirito da bruciare, derivati dello spirito - Olii e grassi tecnici, lubrificanti, benzina - Materiali di legno, di ossa, di sughero, di corno, di tartaruga, di balena, di avorio, di madreperla, di ambroide, di schiuma, di celluloide e sostanze analoghe, materiali per tornitori ed intagliatori e merci intrecciate, cornici, merci di corno artificiale, figure di sughero, ventagli, cassette per guanti, cassette per oggetti da cucire, canestri - Apparecchi medici, sanitari, apparecchi salvagente ed apparecchi per spegnere incendi, strumenti ed attrezzi, bendaggi, carri di disinfezione, carro-attrezzi per eseguire salvataggi, panciotti di sughero, anelli salvagente, veicoli per pompieri, carri da manichette per pompieri, pompe per spegnere incendi, becchi da pompieri, apparecchi ed attrezzi spegni-incendi - Apparecchi per fisica, chimici, ottici, geodetici, nautici, apparecchi elettrotecnici di pesatura, di		

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		segnalazione, di controllo ed apparecchi fotografici, strumenti ed attrezzi, strumenti di misurazione apparecchi radio trasmittenti e radioriceventi, dispositivi elettrici di accensione e loro parti, dinamo, cannocchiali da campo, cannocchiali da teatro, occhiali di protezione, macchine calcolatrici, registratori di cassa, serbatoi per liquidi compressi e gas esplosivi - Motori, motori a gas, motori ad esplosione, motori a combustione interna (Motori Diesel, motori ad olio) locomobili a motore, locomobili a vapore, macchine a vapore, caldaie a vapore, motori ad aria calda, motori a vento, motori a forza di molla, compressori, come pure parti ed accessori delle citate specie di merci, pompe e loro parti, macchine agricole e loro parti, motori a combustione interna in unione con macchine per la lavorazione del terreno ed altre macchine agricole, loro parti ed accessori, tubi manichette, tubi flessibili, automatici, attrezzi domestici e di cucina, attrezzi per stalla, giardinaggio ed attrezzi agricoli, paranchi, gru, benne, escavatrici, magli, argani, macchine e parti di macchine - Carta, cartapesta, cartone, prodotti di carta e di cartapesta, carta da parati Prodotti fotografici e per la stampa, carte da gioco, insegne, lettere dell'alfabeto, banchi da stampa, oggetti artistici - Porcellana, argilla, mica e loro prodotti - Passamanerie, nastri, articoli di guarnizione, bottoni, merletti, lavori a maglia, tendaggi, coperte ricamate - Prodotti di sellerie, cinghie, lavori di borse e di cuoio - Materiali per scrivere, disegnare, dipingere e modellare · Articoli per uffici (escluso mobili) macchine da scrivere, macchine per uffici in genere, con o senza comando elettrico; gesso litografico - Armi da fuoco - Mezzi per asportare macchie, mezzi antiruggine, mezzi per pulire e lucidare, abrasivi, smeriglio - Giocattoli, oggetti per ginnastica ed articoli per sport - Esplosivi, prodotti per accendere fiammiferi, corpi per fuochi artificiali, proiettili, munizioni, segnali esplosivi - Cemento, mole, macine, catrame, asfalto e pece, mezzi per la conservazione del legno, tessuti tubolari, cartoni catramati per tetto, case trasportabili, materiali costruttivi, pietre artificiali - Tappeti, stuoie, linoleum, tele cerate, coperte, tendaggi, bandiere, tende, vele, sacchi, tetti protettivi - Orologi, parti di orologi e sostegni per orologi - Tessuti e tessuti a maglia, feltri.		
19- 7-1939	Kali-Chemie Aktiengesellschaft, a Berlino.	Marchio di fabbrica per medicamenti, prodotti chimici per la medicina e l'igiene, droghe e preparati farmaceutici, empiastri, stoffe per bendaggi, prodotti per la distruzione di animali e di vegetali, disinfettanti, prodotti per conservare gli alimenti; prodotti chimici per l'industria, le scienze e la fotografia, prodotti estintori, sostanze per prendere impronte per dentisti, sostanze per l'otturazione dei denti, materie prime minerali; concimi per terreni, sostanze coloranti, colori, metalli in fogli; vernici, lacche, mordenti, resine, colle, cere, sostanze per verniciare e conservare il cuoio, appretti, sostanze concianti, cera per pavimenti; acque minerali,	60479	18-11-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO o prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		bibite non alcooliche, sali d'acqua minerali e sali per bagni: prodotti di profumeria, cosmetici, olii essenziali, saponi, sostanze per lavare e candeggiare, amido, preparati di amido, coloranti per la lisciva, sostanze per staccare, preservanti contro la ruggine, sostanze per pulire e lucidare (salvo per il cuoio), abrasivi; esplosivi, comburenti, fiammiferi, fuochi d'artificio; pietre naturali ed artificiali, cemento, calce, ghiaia, gesso, pece, asfalto, catrame, sostanze per conservare il legno, stuoie di canna, cartone catramato per tetti, case trasportabili, strade, materiali da costruzione; cera, materiali che servono all'illuminazione, olii e grassi industriali, lubrificanti, benzina; polvere per lievitura; foraggio, ghiaccio; porcellana, argilla, vetro, mica ed oggetti fabbricati con essi.		

AVVISO. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

(1305)

Il direttore: A. ZENGARINI

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Elenco delle matrici dei biglietti della Lotteria nazionale E. 42, manifestazione 1939-XVIII, che non pervennero tempestivamente per concorrere all'estrazione dei premi.

Elenco delle matrici dei biglietti della Lotteria nazionale E. 42, manifestazione 1939-XVIII, che non pervennero tempestivamente per concorrere all'estrazione dei premi e che si pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento generale delle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054.

Serie B

08621	—	—	—	—	—	—

Serie O

41310	—	—	—	—	—	—

Serie F

17131	17132	17133	17134	17135	28086	28087
28088	28089	28090	—	—	—	—

Serie P

57551	57552	57553	57554	57706	57707	86466
86467	86468	86469	86470	—	—	—

Serie Q

61201	61202	61203	61204	61205	61206	61207
61208	61209	61210	61211	61212	61213	61214
61215	61216	61217	61218	61219	61220	68311
68312	68213	68314	68315	68316	68317	68318
68319	68320	68321	68322	68323	68324	68325
68326	68327	68328	68329	68330	03286	93287
93288	93289	93290	93291	93292	93293	93294
93295	93296	93297	93298	93300	93301	93302
93303	93304	93305	93306	93307	93308	93309
93310	93311	93312	93313	93314	93315	93316
93317	93318	93319	93320	93331	93332	93333
93334	93335	—	—	—	—	—

Serie S

45571	45572	45573	45574	45575	45611	45612
45613	45614	45615	45616	45617	45618	45619
45620	45621	45622	45623	45624	45625	45631
45632	48991	—	—	—	—	—

Serie U

38461	38462	—	—	—	—	—

Serie V

27376	27377	27378	27379	37380	—	—

Serie Z

11196	11197	11198	11199	11200	—	—

Serie AF

19501	19502	19503	19504	19505	—	—

Serie AG

15501	15502	15503	15504	15505	15506	15507
15508	15509	15510	—	—	—	—

Serie AH

11501	11502	11503	15504	11505	65826	65831
73431	—	—	—	—	—	—

Serie AJ

00061	00062	00063	00064	—	—	—

Serie AK

99611	99612	99613	99614	99615	—	—

Serie AL

96106	96107	96108	96109	96110	96116	96117
96118	96119	96120	—	—	—	—

Serie AM

62076	62077	—	—	—	—	—

Serie AP

17571	17572	17573	17574	17575	17576	17577
17578	17579	17580	—	—	—	—

Serie AQ

11481	11482	11483	11484	11485	11486	11490
11491	11492	11493	11494	11495	11496	11497
11498	11499	11500	90901	90902	—	—

Serie AR

50261	50262	50263	50264	50265	50266	50267
50268	50269	50270	50271	50276	50277	50278
50279	50280	94161	94163	94164	94165	94167

Serie AS

54281	54282	54283	54284	54285	54287	54290
54291	54292	54293	54294	54295	54296	54297
54298	54299	54300	—	—	—	—

Serie AT

27316	27317	27318	27319	27320	—	—

Serie AX

26681	35221	35222	35223	35224	35225	35226
35227	35228	35229	35230	35231	35232	35233
35234	35235	—	—	—	—	—

Serie AY

38276	38277	38278	38279	38280	38281	38282
38283	38284	38285	—	—	—	—

Serie AZ

32841	32842	32843	32844	32845	32846	32847
32848	32849	32850	32851	32852	32853	32854
32855	—	—	—	—	—	—

Totale n. 294.

Roma, addì 12 aprile 1940-XVIII

L'ispettore generale per il lotto e le lotterie

(1615)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 aprile 1940-XVIII - N. 93

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	69,70
Francia (Franco)	—	39,50
Svizzera (Franco)	445,43	444,15
Argentina (Peso carta)	—	4,55
Belgio (Belgas)	—	3,33
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,70
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	71,48
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,42
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	10,51
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6779
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,69
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,975
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	90,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,80
Id. Id. 5 % (1936)	91,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,27
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 aprile 1940-XVIII - N. 94

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	69,35
Francia (Franco)	—	39,30
Svizzera (Franco)	445,43	444,15
Argentina (Peso carta)	—	4,55
Belgio (Belgas)	—	3,3370
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,65
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	71,12
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,42
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	10,51
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6745
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,65
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	70,05
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	90,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,525
Id. Id. 5 % (1936)	91,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,90

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato

Con decreto del Ministro per l'interno in data 8 aprile 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un legato disposto in suo favore dal rag. cav. Luigi Saporetti di Ravenna.

(1605)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare alcuni terreni in Lodi.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 aprile 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare alcune aree in Lodi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(1606)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 aprile 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un lascito disposto in suo favore dal dott. Giuseppe Bucci.

(1607)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 5 % » - Obbligazioni 6,50 % « Serie ordinaria » (1ª emissione) ed obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale).

Si notifica che il giorno 15 maggio 1940-XVIII, incominciando alle ore 8, si procederà, presso la sede dell'Istituto, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni « Serie speciale 5 % ».

Annullamento di n. 13.336 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.668.000, rappresentate da 166 titoli unitari, 300 titoli quintupli, 667 decupli e da 200 titoli di 25 obbligazioni, costituenti la quota da ammortizzare sulla suindicata Serie speciale nel 1° semestre 1940, in base al piano di ammortamento della serie stessa.

L'estinzione delle suddette n. 13.336 obbligazioni, acquistate sul mercato, viene effettuata in luogo del sorteggio a norma delle condizioni d'emissione riportate a tergo dei titoli.

b) In ordine alle obbligazioni 6,50 % « Serie ordinaria » (1ª emissione).

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1939-XVIII.

2) Estrazione a sorte di n. 586 titoli di dieci obbligazioni rappresentanti 5860 obbligazioni per nominali L. 2.930.000.

c) In ordine alle obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale).

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1939-XVIII.

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

N. 385 titoli di 1 obbligazione
» 403 » » 5 obbligazioni
» 1058 » » 10 »
» 404 » » 25 »

in totale n. 2250 titoli per n. 23080 obbligazioni, pari a nominali L. 11.540.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

Il vice presidente: G. BEVIONE

(1644)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, con sede nel comune di Montecilfone (Campobasso).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, con sede nel comune di Montecilfone (Campobasso).

(1581)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giuseppe », in liquidazione, con sede in Milena (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 31 marzo 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giuseppe », in liquidazione, con sede in Milena (Caltanissetta), il signor Giovanni Cassenti fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1582)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina nei Corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, della Direzione delle macchine, di Commissariato e delle Capitanerie di porto.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina nei Corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, della Direzione delle macchine, di Commissariato e delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento in vari corpi della Regia marina.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina, fino al grado di tenente di vascello o capitano incluso, nei Corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale, della Direzione delle macchine, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, senza limite di posti, i cittadini italiani di razza non ebraica, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle norme sugli ufficiali di complemento della R. Marina, che si riportano allegate alla presente notificazione, e non abbiano oltrepassato i limiti di età di cui all'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, che si riporta allegato alla presente notificazione.

Art. 3.

I concorrenti dovranno specificare nella domanda il grado cui aspirano ad esser nominati. Il Ministero si riserva la facoltà di assegnare ad essi, previa loro accettazione, gradi inferiori a quello richiesto.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei Servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dei seguenti documenti, legalizzati dalle competenti Autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

2) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio e attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L. e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Gli italiani non regnicoli dovranno presentare invece il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non sono ammessi i certificati);

4) certificato di buona condotta;

5) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

6) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o l'estratto matricolare;

7) fotografia con firma debitamente autenticata;

8) i titoli di studio e gli altri documenti comprovanti il possesso dei requisti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 14 e 15 del testo unico 16 maggio 1932, n. 819. I concorrenti potranno inoltre aggiungere altri speciali titoli di carriera, o professionali, o scientifici, eventualmente posseduti.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento della Regia marina od impiegati dello Stato in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione neppure le domande di nomina ad ufficiale di complemento della R. Marina presentate prima della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa o nei possedimenti italiani dell'Egeo o all'estero, potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre 30 giorni dal termine stesso.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penultimo comma per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio dell'esame delle domande da parte della Commissione ordinaria d'avanzamento.

Art. 5.

Il Ministero si riserva la facoltà di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'articolo 4.

Art. 6.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Art. 7.

Il Ministero della marina, in base all'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, ha facoltà di richiamare in servizio di prima nomina i vincitori del concorso, per un periodo variabile dai 3 ai 6 mesi.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819.

. . . .

Art. 6.

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

Art. 7.

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 8.

Ufficiali di Stato Maggiore.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di Stato Maggiore di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso.

(*Omissis*).

Per la nomina a tenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto sei anni di imbarco, di cui almeno due in comando di piroscafi, ovvero tre in comando di navi a vela in viaggio di lungo corso, oppure 10 anni di imbarco, di cui almeno due come comandante in 2ª (primo ufficiale) su piroscafi.

Per la nomina a sottotenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto almeno quatro anni di imbarco come ufficiali in comando di guardia su piroscafi, ovvero su velieri in viaggio di lungo corso.

Per la nomina a guardiamarina i concorrenti debbono aver compiuto almeno due anni di imbarco come ufficiali in servizio di guardia su piroscafi.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati il comando e l'imbarco in servizio di guardia compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale.

Il possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso sarà tenuto dalla Commissione d'avanzamento in particolare conto nello stabilire la graduatoria di cui all'articolo 3 del presente testo unico.

Art. 9.

Ufficiali del Genio navale.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del Genio navale i cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea d'ingegnere navale e meccanico.

(*Omissis*).

Per la nomina a capitano e tenente i concorrenti devono avere rispettivamente 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescrito per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 10.

(Art. 5 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 60 legge 8 luglio 1926, n. 1178).

Ufficiali per la Direzione macchine.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento per la Direzione delle macchine i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in 1ª.

(*Omissis*).

Per la nomina a capitano per la Direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto almeno sette anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali tre almeno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina.

Per la nomina a tenente per la Direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto almeno cinque anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in direzione di macchina su piroscafi.

Per la nomina a sottotenente per la Direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto non meno di tre anni di imbarco come ufficiali mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi.

Il servizio di macchina pel conferimento dei gradi di ufficiale inferiore di complemento per la Direzione delle macchine deve essere compiuto in navigazione almeno di gran cabotaggio.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati la direzione ed il servizio di capo guardia in macchina compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale.

Il servizio di macchina per il conferimento dei gradi di ufficiale di complemento per la direzione delle macchine non è valido quando sia compiuto su piroscafi o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatorio, a norma di legge, la presenza di un macchinista in 1ª

L'aver frequentato con esito favorevole la sezione per il perfezionamento dei macchinisti navali del Regio istituto superiore navale di Napoli, sarà tenuto in particolare conto dalla Commissione d'avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 3.

Art. 11.

Ufficiali delle Armi navali.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento delle Armi navali i cittadini che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

ingegneria industriale nei rami di meccanica - chimica o di elettrotecnica;
chimica pura;
chimica industriale;
fisica;
matematica e fisica.

(*Omissis*).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti debbono avere rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 14.

Ufficiali commissari.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale commissario di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali.

(*Omissis*).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso pubbliche Amministrazioni od in Amministrazioni private di notevole importanza; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art 15.

Ufficiali di porto.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento nel Corpo delle Capitanerie di porto i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

giurisprudenza;
ingegneria;
scienze matematiche e fisiche;
scienze nautiche;
scienze economiche e marittime;
scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da Istituto equiparato;
o la patente di capitano di lungo corso.

(*Omissis*).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso società od aziende di navigazione od aziende di pesca marittima di notevole importanza, od in reparti amministrativi di cantieri navali importanti, ovvero in uffici pubblici attinenti alla navigazione ed ai servizi della marina mercantile. Per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato con la legge 24 marzo 1930, n. 459.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono iscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:
a 58 anni di età se ufficiali superiori;
a 56 anni di età se capitani;
a 55 anni di età se subalterni.

. . . .

(1628)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII, concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie del Regno al 30 novembre 1938, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio u. s., è incorsa la seguente inesattezza, che come appresso si rettifica:

A pag. 542, n. 13, in luogo di « Per la provincia di Udine (sede Udine) » deve leggersi: « Per le provincie di Gorizia, Trieste e Udine (sede Udine) ».

(1647)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.